

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **XII-bis** N. 50

RACCOMANDAZIONE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE EUROPEA OCCIDENTALE

SECONDA PARTE DELLA QUARANTATREESIMA SESSIONE ORDINARIA
(Parigi, 1-4 dicembre 1997)

Raccomandazione n. 620

L'UEO dopo Amsterdam: l'identità europea di sicurezza e di difesa
e l'applicazione dell'articolo V del Trattato di Bruxelles modificato.
Risposta al rapporto annuale del Consiglio

Annunziata il 29 aprile 1998

THE ASSEMBLY,

(i) Noting that progress has fallen behind on the development of a European security and defence identity and that this calls for a reaction from the Assembly;

(ii) Noting with concern that the scant progress made in the Treaty of Amsterdam in a number of important areas has given rise to disappointment and disillusion among a number of political decision-makers and in political opinion in European Union member countries;

(iii) Concerned also that the political impetus necessary to create « an ever clo-

ser union among the peoples of Europe » as specified in the Maastricht Treaty might thus be further weakened;

(iv) Recalling therefore the particular responsibility of the ten signatories of the modified Brussels Treaty to give practical effect to their stated resolve therein « to promote the unity and to encourage the progressive integration of Europe » for which purpose the WEU Council was created in 1954;

(v) Underlining in addition the need for WEU:

(a) to start work immediately on implementing the provisions of Title V of the Treaty of Amsterdam regarding WEU's enhanced responsibilities in breathing life into the CFSP; and

(b) to provide fresh political momentum for the purpose of taking qualitative steps to achieve a common European defence;

(vi) Recalling that the Amsterdam and Madrid decisions require WEU to take a number of political decisions in addition to those enumerated in Recommendation 618 adopted by the Standing Committee on 16 October 1997;

(vii) Underlining in particular the need for WEU to elaborate and agree on a comprehensive European security concept defining without ambiguity the consequences for WEU of the role and function the European Union is prepared to fulfil in the 21st century;

(viii) Stressing that such a concept must include a clear definition of Europe's future responsibilities in the areas of crisis management and proper defence in relation to its cooperation with the Atlantic Alliance, and in the context of the elaboration of a pan-European security architecture in which Russia, Ukraine and the successor states of the former Soviet Union play a part;

(ix) Emphasising the need for the ten signatories of the modified Brussels Treaty to start work on adapting it to WEU's new role in relation to the European Union and NATO without calling into question the cornerstone of mutual defence assistance laid down in Article V of that Treaty;

(x) Welcoming the timely transmission of the first part of the 43rd annual report of the Council to the Assembly;

(xi) Welcoming the successful efforts of WEU and its member states to restore police authority and public order in a

number of countries such as former Yugoslavia and Albania, in close consultation and cooperation with the political authorities of those countries;

(xii) Recalling however that WEU is first and foremost a politico-military organisation and that its crisis-management can under no circumstances be confined to police activities;

(xiii) Considering that the Assembly has often submitted useful proposals to the Council – as the Erfurt Declaration has once again acknowledged – but that the statutory procedures for conveying recommendations adopted by the Assembly and for the Council's replies thereto are too slow to meet the requirements of a genuine between these two WUE bodies,

RECOMMENDS THAT THE COUNCIL

1. Draw up and agree on a revised version of the Hague Platform taking into account the fundamental changes in the international security environment since 1987, in addition to implementing the measures proposed in Recommendation 618;

2. Include in the new concept a clear position on the responsibilities of the WEU member countries regarding the defence of Europe and the future implementation of Article V of the modified Brussels Treaty in relation to the defence obligations of the member countries of the Atlantic Alliance on the basis of Article 5 of the Washington Treaty and with regard to WEU's newly created Military Committee;

3. Adapt the wording of Article IV.2 of the modified Brussels Treaty to the situation created by the establishment of WEU military structures such as forces answerable to WEU (FAWEU) and of WEU's Military Committee;

4. Make full use of Article VIII.3 of the modified Brussels Treaty either:

in order to take its own decisions in the area of crisis management, or

to give advice to the European Union in preparing any European Union decisions for the elaboration and implementation of which the European Union will avail itself of WEU, in particular as regards Petersberg missions;

5. Take a political decision on the scope WEU intends to develop for its own military capabilities (to be used either at the request of the European Union or on its own initiative) bearing in mind that Europe's military capabilities are so limited that WEU is not capable of undertaking a military operation of a certain magnitude without relying on NATO assets and capabilities;

6. Establish rules of engagement for all areas in which WEU has a preference for autonomous decisions in the area of crisis management on the basis of the Council's Declaration of 22 July 1997 (with special reference to its experience so far in crisis situations such as former Yugoslavia and Albania);

7. Start work immediately to draw up with the European Union arrangements for enhanced cooperation between WEU and the Union, as set out in the Protocol appended to Article J. 7 of the Treaty of Amsterdam, in order to reach agreement on the following issues:

(a) at its own initiative, the WEU Council should provide the EU from the outset with regular security assessments in the area of WEU's responsibilities;

(b) on the basis of WEU's expertise, it should become a standing practice that decisions to be taken by the European Union within the meaning of Article J.7 of the Treaty of Amsterdam, should be prepared from the very beginning by WEU;

(c) in cases where the European Union is unable to agree on availing itself of WEU in elaborating and implementing a Petersberg mission, WEU should take its own decisions on the basis of the procedures set out in WEU's Declaration of 22 July 1997, including the option of having recourse to a framework nation;

8. Assign WEU personnel without delay to the policy planning and early warning unit to be set up by the European Union and establish legal and precise criteria according to which WEU can provide a useful input to the work of that unit;

9. Examine in cooperation with the relevant EU authorities, the possibility of a WEU contribution to the « European Conference » proposed by France, should this be decided at the next EU summit meeting;

10. Regularly invite the President of the Assembly to put the views of the Assembly to the Council at the opening of its ministerial meetings.

N. B. Traduzione non ufficiale

Raccomandazione n. 620

L'UEO dopo Amsterdam: l'identità europea di sicurezza e di difesa e l'applicazione dell'articolo V del Trattato di Bruxelles modificato.
Risposta al rapporto annuale del Consiglio

L'ASSEMBLEA,

(i) Constatando che lo sviluppo di un'identità europea di sicurezza e di difesa è in regresso e che s'impone una reazione dell'Assemblea dell'UEO;

(ii) Notando con preoccupazione che gli scarsi progressi compiuti dal Trattato di Amsterdam in un certo numero di settori importanti hanno suscitato la delusione e la disillusione di un certo numero di responsabili di decisioni politiche e di rappresentanti dell'opinione politica nei Paesi membri dell'Unione europea;

(iii) Temendo inoltre che, di conseguenza, l'impulso politico necessario per creare « un'unione ancora più stretta fra i popoli dell'Europa », come precisa il Trattato di Maastricht, risulti ulteriormente frenato;

(iv) Ricordando quindi la responsabilità particolare dei dieci firmatari del Trattato di Bruxelles modificato, che devono mettere in pratica la determinazione espressa in tale Trattato di « promuovere l'unità e incoraggiare l'integrazione progressiva del-

l'Europa », che è la ragione per la quale è stato creato il Consiglio dell'UEO nel 1954;

(v) Sottolineando inoltre la necessità per l'UEO di:

(a) cominciare immediatamente ad attuare le disposizioni del Titolo V del Trattato di Amsterdam relativo all'aumento delle responsabilità dell'UEO, incaricata di dar vita alla PESC;

(b) imprimere un nuovo impulso politico affinché siano prese misure qualitative per realizzare una difesa europea comune;

(vi) Ricordando che le posizioni decise ad Amsterdam e a Madrid necessitano dell'assunzione da parte dell'UEO di un certo numero di decisioni politiche oltre a quelle elencate nella Raccomandazione n. 618 approvata dalla Commissione permanente il 16 ottobre 1997;

(vii) Sottolineando in particolare la necessità per l'UEO di elaborare ed approvare un concetto di sicurezza europea globale, definendo senza ambiguità le conseguenze per l'UEO del ruolo e della fun-

zione che l'Unione europea è pronta ad assumere nel XXI secolo;

(viii) Insistendo sul fatto che un concetto del genere deve comportare una definizione chiara delle future responsabilità dell'Europa in materia di gestione delle crisi e di difesa vera e propria rispetto alla sua cooperazione con l'Alleanza Atlantica e nel contesto dell'elaborazione di un'architettura di sicurezza paneuropea alla quale partecipano la Russia, l'Ucraina e i Paesi successori dell'Unione Sovietica;

(ix) Sottolineando la necessità per i dieci firmatari del Trattato di Bruxelles modificato di cominciare ad adeguare quest'ultimo al nuovo ruolo dell'UEO rispetto all'Unione europea e alla NATO senza mettere in discussione l'elemento fondamentale qual è la reciproca assistenza in materia di difesa definita all'articolo V di detto Trattato;

(x) Rallegrandosi per il fatto che il Consiglio abbia trasmesso in tempo la prima parte della Quarantatreesima relazione annuale all'Assemblea;

(xi) Plaudendo all'impegno profuso con successo dall'UEO e dai suoi membri al fine di ripristinare l'autorità della polizia e l'ordine pubblico in un certo numero di Paesi quali l'ex Jugoslavia e l'Albania, in stretta consultazione e cooperazione con le autorità politiche di tali Paesi;

(xii) Ricordando tuttavia che l'UEO è innanzi tutto un'organizzazione politico-militare e che le sue missioni di gestione di crisi non possono in alcun caso essere limitate alle attività di polizia;

(xiii) Considerando che l'Assemblea ha spesso presentato al Consiglio proposte utili, com'è stato nuovamente riconosciuto dalla Dichiarazione di Erfurt ma che le procedure regolamentari di trasmissione delle raccomandazioni adottate dall'Assemblea e di risposta del Consiglio a queste raccomandazioni sono troppo lente per

rispondere alle esigenze di un vero dialogo fra i due organi dell'UEO,

RACCOMANDA AL CONSIGLIO DI:

1. Redigere ed approvare una versione riveduta della Piattaforma dell'Aia che tenga conto dei cambiamenti fondamentali verificatisi nel quadro della sicurezza internazionale dal 1987, dando nel contempo attuazione alle misure proposte nella Raccomandazione n. 618;

2. Includere nel nuovo concetto una posizione chiara sulle responsabilità dei membri dell'UEO per quanto attiene alla difesa dell'Europa e alla futura attuazione dell'articolo V del Trattato di Bruxelles modificato rispetto agli obblighi di difesa assegnati ai Paesi membri dell'Alleanza Atlantica in virtù dell'articolo 5 del Trattato di Washington e rispetto al Comitato militare dell'UEO di recente creazione;

3. Adeguare la dicitura dell'articolo IV.2 del Trattato di Bruxelles modificato alla situazione originata dalla creazione di strutture militari dell'UEO come le forze a disposizione dell'UEO (FAWEO) e dall'istituzione del Comitato militare dell'UEO;

4. Avvalersi appieno dell'articolo VIII.3 del Trattato di Bruxelles modificato per:

prendere le proprie decisioni nel campo della gestione delle crisi, o

fornire pareri all'Unione europea circa la preparazione di tutte le decisioni dell'UE per la cui elaborazione ed attuazione essa farà ricorso all'UEO, con particolare riguardo alle missioni Petersberg;

5. Prendere una decisione politica sulla portata che l'UEO intende dare alle proprie capacità militari (da utilizzare su richiesta dell'Unione europea o d'impulso proprio), dato che le capacità militari dell'Europa sono così limitate che l'UEO non è in grado di intraprendere un'operazione militare di una certa ampiezza senza appoggiarsi ai mezzi e capacità della NATO;

6. Definire norme d'ingaggio per tutti i settori in cui l'UEO preferisca assumere decisioni in modo autonomo in materia di gestione di crisi in base alla dichiarazione del Consiglio del 22 luglio 1997 (tenuto conto in particolare dell'esperienza che ha acquisito finora nelle situazioni di crisi quali quelle dell'ex Jugoslavia e dell'Albania);

7. Cominciare immediatamente ad elaborare con l'Unione europea intese volte a migliorare la cooperazione fra l'UEO e l'Unione, come previsto dal protocollo allegato all'articolo J.7 del Trattato di Amsterdam, onde giungere ad un accordo sulle seguenti questioni:

(a) il Consiglio dell'UEO dovrebbe, di proprio impulso, fornire di primo acchito all'Unione europea valutazioni regolari dello stato di sicurezza nei settori di competenza dell'UEO;

(b) sarebbe opportuno, a titolo di usanza permanente, che l'UEO fosse incaricata fin dall'inizio di preparare le decisioni che devono essere prese dall'Unione europea in virtù dell'articolo J.7 del Trattato di Amsterdam;

(c) nei casi in cui l'Unione europea non riuscisse a prendere la decisione di ricorrere all'UEO per elaborare ed attuare una missione Petersberg, l'UEO dovrebbe prendere le proprie decisioni sulla base delle modalità stabilite nella sua dichiarazione del 22 luglio 1997, il che include la possibilità di rivolgersi ad una nazione quadro;

8. Assegnare senza indugio organici dell'UEO all'unità di pianificazione della politica e di pronto allarme che sarà creata dall'Unione europea e definire criteri giuridici precisi secondo i quali l'UEO potrà fornire un contributo utile ai lavori di tale unità;

9. Esaminare in cooperazione con le competenti istanze dell'UE, l'eventualità di un contributo dell'UEO alla « Conferenza europea » proposta dalla Francia, se così fosse deciso alla prossima riunione al vertice dell'UE;

10. Invitare regolarmente il Presidente dell'Assemblea a venire ad esprimere le posizioni dell'Assemblea dinanzi al Consiglio all'apertura delle sue riunioni ministeriali.